

donne come agli uomini; si fa scomparire soltanto la condizione eccezionale dell'essere maschio.

NOCITO. Io dichiaro che, tanto l'articolo 1, come è stato proposto dall'onorevole Morelli, come quello proposto dalla Commissione, non meritano le censure che ha fatto l'onorevole Varè.

Io prendo a base di esame l'articolo 1 della Commissione, il quale dice:

« Le donne aventi le condizioni di capacità richieste dalle leggi possono testimoniare negli atti pubblici. »

Che cosa si vuole intendere con questo articolo 1? Si vuole dire che quando le donne hanno le condizioni che hanno i testimoni in generale per deporre negli atti pubblici, la qualità di donna non esclude dal fare testimonianza negli atti pubblici.

VARÈ. Allora ditelo.

NOCITO. Ebbene, con questo articolo mi pare che il concetto sia assolutamente salvo. Invece la formula che vuol mettere avanti l'onorevole Varè precisamente fa cadere in quel tal vizio che egli vuole eliminato. Quando egli mi dice: « le donne aventi tutte le altre condizioni... »

VARÈ. Non dico questo.

NOCITO... aventi tutte le altre condizioni volute dalla legge per fare testimonianza sono ammesse a fare da testimoni negli atti pubblici, egli fa comprendere che già l'essere donna è una delle condizioni per fare da testimoni. Chi dice *altre condizioni* suppone già che quella di donna sia una delle condizioni. È in sostanza accennare all'equivoco che l'onorevole Varè voleva eliminato. Io credo che tanto l'articolo 1 della Commissione quanto l'articolo 1 del proponente esprimano perfettamente il concetto che noi vogliamo indicare.

Se peraltro la Camera crede che quella dell'onorevole Varè sia una formula più esplicativa e vuole accoglierla, lo faccia pure. Noi, vedendo salvo il concetto, ci rassegheremo ad una formula poco corretta per non prolungare di troppo in vane questioni di parole questa discussione.

CATUCCI. Io ho domandato la parola più per scrupolo che per altro. Io, per principio generale, voto questa legge. Ripeto, ho domandato la parola per uno scrupolo, e mi dirigo all'onorevole ministro guardasigilli ed alla Commissione per essere chiarito e tranquillizzato.

Vi sono taluni atti della vita nei quali la donna maritata, per esempio, potrà trovarsi a far da testimone secondo la legge che discutiamo. Taluni di questi atti, nei quali la donna sarà intervenuta come testimone, possono essere annullati, e qualche volta avvi la responsabilità anche del testimone per le conseguenze giuridiche dell'annulla-

mento. Ora io domando: si estende anche alla donna, in siffatti casi, la responsabilità civile, al *id quod interest*, non potendosi dubitare della penale? (*Interruzioni vicino all'oratore*)

Ora, badi la Camera, io domando: una donna maritata, per esempio, avrebbe d'uopo dell'autorizzazione del marito? Possono nascere molti dubbi, molte questioni.

Ripeto, io ho questo scrupolo; piuttosto, per tranquillizzarmi, desidererei di sentire la parola autorevole del guardasigilli, o di qualcuno della Commissione.

Io dico e ripeto, in principio voto la legge, poichè è sempre un passo che noi facciamo verso della civiltà e della uguaglianza perfetta dinanzi la legge. Mi piace che questa capacità si estenda anche alle donne. Per me il marito non diminuisce la capacità giuridica della donna. Se la moglie negli atti della vita ha mestieri dell'autorizzazione del marito, non è per completamento di capacità, ma per un certo ossequio al suo compagno indissolubile nella vita coniugale, per la concordia ed armonia familiare.

Badiamo, signori, che qualche fiata si potrebbe trovare una donna maritata, ad insaputa del marito, sottoposta a gravi responsabilità, trascinata a gravi e pericolose conseguenze di responsabilità civile. Ripeto, ho domandato la parola piuttosto per scrupolo, ma io voto la legge. Le leggi, per essere buone, accettabili, debbono esprimere il bisogno de' popoli: non mi pare che nel momento vi sia questo bisogno. Io ho grande stima per la donna, ma non la vorrei vedere esposta a dei pericoli niente indifferenti.

GRIFFINI LUIGI. Io non crederei che si potesse dare gran peso al dubbio che è stato sollevato testè dall'onorevole Catucci. Egli disse:

« Preoccupiamoci di questo, che la donna, in massima, per le nostre leggi civili, non può obbligarsi, senza l'autorizzazione maritale, e che voi la porreste col presente progetto di legge nella condizione di assumere una responsabilità o civile o penale, senza esservi stata dal marito autorizzata. »

Ma in quanto alla responsabilità penale è naturalissimo che, qualunque donna possa incorrerla, senza avere ottenuto preventivamente l'autorizzazione del marito, imperocchè le donne sono soggette alle leggi punitive nel modo stesso come gli uomini. Ed ogniqualvolta una donna, anche maritata, commetta un reato, essa può essere sottoposta e deve anzi essere sottoposta a pene, malgrado che il marito non abbia interloquito menomamente.

In quanto poi alla responsabilità civile, io, forse, non arrivo a comprendere quello che avrà con maggiore intelligenza afferrato l'onorevole Catucci; ma non so capacitarmi come si possa incontrare una re-